

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE GAR-BED

Rev.	Sintesi modifica	Data
16	Migliorata descrizione dei laboratori che possono eseguire le prove ai fini dell'esame CE/(UE) del Tipo al § 2.4; eliminati riferimenti alle hEN; allineata gestione di reclami e ricorsi agli altri regolamenti Kiwa; apportate modifiche minori	2023-10-03
15	Recepimenti rilievi esame documentale Accredia PRD Notificato	2022-11-25

Verifica

Responsabile Compliance Prodotti

*Laura Moro***Approvazione**

Direttore Compliance e Affari Legali

Maria Anzilotta

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Cermet Italia

I N D I C E

1.	REQUISITI GENERALI	4
1.1	Scopo Campo di applicazione	4
1.2	Principi generali e garanzie per il cliente	4
1.3	Definizioni	4
1.4	Riferimenti	5
1.5	Obblighi del Fabbricante	5
1.6	Requisiti del sistema di qualità del fabbricante	6
2.	ESAME CE (UE) DEL TIPO	7
2.1	Requisiti Generali	7
2.2	Domanda per il rilascio del certificato CE/(UE) del Tipo	7
2.3	Pianificazione delle attività	7
2.4	Svolgimento dell'esame CE/(UE) del Tipo	7
2.5	Decisione di Certificazione e emissione del certificato di esame CE/(UE) del Tipo	8
3.	ATTIVITÀ PERIODICA DI SORVEGLIANZA	8
3.1	Offerta e ricezione ordine fabbricante	8
3.2	Stipula Surveillance Agreement	9
3.3	Pianificazione e svolgimento attività di prima sorveglianza	9
3.4	Azioni correttive (AC)	10
3.5	Classificazione delle Non Conformità (NC)	10
4.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	10
4.1	Generalità	10
4.2	Audit sorveglianza	10
4.3	Conferma di Certificazione	11
4.4	Audit straordinari	11
5.	CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO O DI UN UNICO ESEMPLARE (Regolamento (UE) 2016/426)	11
5.1.	Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	11
5.2.	Modulo G: Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare	11
6.	MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE	12
6.1.	Estensione e/o modifiche del rapporto di prova	12
6.2.	Estensione del rapporto di prova ad una azienda terza	12
6.3.	Estensione della certificazione ad una azienda terza	12
6.4.	Modifiche normative e/o ai requisiti della certificazione	12
7.	SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	13
8.	RISERVATEZZA	13
9.	PUBBLICITÀ	14
10.	USO DEL MARCHIO, DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E DELLA MARCATURA CE	14
10.1.	Usò Marchio certificazione e loghi	14
10.1.1	Usò della Marcatura CE	14

10.1.2 <i>Uso del logo Kiwa</i>	14
10.1.3 <i>Uso del logo Accredia in abbinamento al logo Kiwa</i>	14
10.2. <i>Uso scorretto della certificazione, del certificato e della Marcatura CE</i>	15
11. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	15
11.1 Reclami	15
11.2 Ricorsi	15
11.3 Contenziosi	16
12. FACOLTÁ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	16
13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO	16
14. CONTROLLI MINIMI A CARICO DEL FABBRICANTE	17
14.1 Apparecchi a gas:	17
14.2 Componenti apparecchi a gas:	18

1. REQUISITI GENERALI

1.1 Scopo Campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (d'ora in avanti "Kiwa Cermet") e l'azienda cliente (d'ora in avanti "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto, in accordo ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/426 (di seguito indicato anche come "GAR"), e alla Direttiva 92/42/CEE (di seguito indicata anche come "BED"), così come modificata dal Regolamento (UE) n. 813/2013.

I sopracitati Regolamenti / Direttive sono obbligatori al fine dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti.

Il presente regolamento si applica alle attività di certificazione, finalizzate alla marcatura CE dei prodotti, in conformità al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e alla Direttiva BED 92/42/CEE in materia di rendimento delle caldaie ad acqua alimentate da combustibile liquido o gassoso.

I requisiti espressi nel presente regolamento fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Cermet (offerta economica, eventuale Surveillance Agreement, *Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi - nel seguito Termini e Condizioni Generali per brevità*). Tali requisiti sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa dall'oggetto del contratto stipulato con Kiwa Cermet qualunque forma di consulenza al Cliente che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Cermet (www.kiwa.it).

1.2 Principi generali e garanzie per il cliente

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Cermet applica i seguenti principi:

- a) Le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) È totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:
 - Svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse con il fabbricante oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Cermet;
 - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e prove e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - Puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 11 del presente Regolamento;
 - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione.
 - Kiwa Cermet, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione né offre consulenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
 - Accreditazioni e Notifiche: Kiwa Cermet si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito e/o della notifica ministeriale; in tali casi Kiwa Cermet non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito o notifica; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Cermet, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

1.3 Definizioni

Certificazione di prodotto

Per lo scopo del presente documento l'attività di "Certificazione di prodotto" si riferisce:

- alla esecuzione degli opportuni esami e/o prove (Esame CE/(UE) del Tipo) necessarie per verificare che i prodotti (termine generico per indicare apparecchi e/o relativi dispositivi), immessi sul mercato dal fabbricante con il proprio nome commerciale, soddisfino i requisiti essenziali del Regolamento e delle Direttive;
- e/o l'esecuzione delle prove di rendimento stabilite dalle Direttive;
- e/o l'effettuazione delle visite di sorveglianza ed i controlli in loco, per accertare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali.

Ai sensi dei sopracitati Regolamenti e Direttive Kiwa Cermet, al fine dello svolgimento dell'attività di verifica della conformità dei prodotti, opera come "**Organismo Notificato**" su autorizzazione della preposta Autorità nazionale.

In particolare, l'attività a carico di Kiwa Cermet, in conformità al Regolamento GAR e alla direttiva BED ed ai requisiti delle norme armonizzate EN o altro metodo applicabili, può essere riconducibile ad una delle tre seguenti attività:

- a) Esame CE/(UE) del Tipo;
- b) Esame CE/(UE) del Tipo + attività periodica di sorveglianza presso il sito produttivo;
- c) Attività periodica di sorveglianza presso il sito produttivo.
- d) Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
- e) Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare

I termini utilizzati fanno riferimento alle definizioni riportate in:

UNI CEI EN ISO/IEC 17000

UNI CEI EN 45020

Le citate norme sono da intendersi nella revisione in corso di validità.

1.4 Riferimenti

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021
- IAF-MD5 QMS EMS Audit Duration
- Regolamento (UE) 2016/426 del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
- Direttiva 92/42/CEE in materia di rendimento delle caldaie ad acqua alimentate da combustibile liquido o gassoso;
- Regolamento (UE) n. 813/2013 del 02 agosto 2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e misti;
- Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del "Nuovo approccio"
- Linee guida e documenti emessi dal GAD-AC applicabili ai prodotti di pertinenza
- Norme Tecniche armonizzate EN applicabili

Le citate norme/documenti esterni sono da intendersi nella revisione in corso di validità.

1.5 Obblighi del Fabbricante

Il fabbricante, che ha incaricato Kiwa Cermet per svolgere l'esame CE/(UE) del Tipo, non deve aver dato analogo incarico ad altro Organismo Notificato.

Il fabbricante deve fornire a Kiwa Cermet tutta la documentazione tecnica relativa al progetto dell'apparecchio da testare, nonché le certificazioni relative ai componenti costituenti l'apparecchio stesso.

Il fabbricante deve rendere disponibili tutti i prodotti e le informazioni rilevanti, ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di Kiwa Cermet, al fine di consentire all'auditor Kiwa Cermet, se richiesto, di prelevare i campioni da inviare al laboratorio per le prove di riscontro sul prodotto o di effettuare tali riscontri direttamente in sito.

Il fabbricante deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti gli Esami CE/(UE) di Tipo, al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Il fabbricante deve tenere informato Kiwa Cermet in merito a qualsiasi modifica Normativa, di prodotto e/o adattamento del sistema di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità che saranno oggetto di valutazione da parte di Kiwa Cermet.

Il fabbricante deve permettere che l'Ente Notificato effettui l'audit in presenza di Ispettori dell'Ente di Accreditemento e dell'autorità Notificante.

Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, dell'Organismo Notificato ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- la documentazione sul sistema di qualità compreso le registrazioni quali ad esempio i reclami;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto.

Il fabbricante deve essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, il fabbricante si impegna a fornire a Kiwa Cermet un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Cermet e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Cermet sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Cermet la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Cermet.

Inoltre, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Cermet siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditemento può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditemento a Kiwa Cermet con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Cermet informerà l'Organizzazione cliente. Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditemento, che lo renderà disponibile a Kiwa Cermet, successivamente Kiwa Cermet lo invierà all'Organizzazione cliente. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benestare alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla visita, la certificazione viene revocata. L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditemento la documentazione che Kiwa Cermet ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit. Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu).

Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditemento, per verificare l'operatività di Kiwa Cermet ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditemento stesso.

1.6 Requisiti del sistema di qualità del fabbricante

A seconda della modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza, scelta dal fabbricante, il sistema di qualità deve contenere un'adeguata descrizione inerente in toto o in parte i seguenti aspetti:

- Obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- Processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;
- Esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- Mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità
- Controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;
- Mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.

Al paragrafo 14 si riporta l'elenco del minimo numero di controlli che il fabbricante deve prevedere nel suo piano qualità, come specificato dalla linea guida C-5 riportata nel documento NBGA-open N728. Se necessario, prevedere anche altri test inerenti EMC, test di vita, test sui materiali, ecc.

2. ESAME CE (UE) DEL TIPO

2.1 Requisiti Generali

L'esame CE/(UE) del Tipo riguarda gli opportuni esami e/o prove a carico di Kiwa Cermet, necessarie per verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti essenziali del Regolamento e delle Direttive applicabili.

Se il Tipo (inteso come apparecchio rappresentativo della produzione) soddisfa le disposizioni del Regolamento e delle Direttive, Kiwa Cermet rilascia al richiedente un certificato di Esame CE/(UE) del Tipo.

2.2 Domanda per il rilascio del certificato CE/(UE) del Tipo

Il fabbricante, che intende richiedere una certificazione, invia una richiesta di quotazione a Kiwa Cermet che gli fornisce il MOD-01b GAS Questionario Informativo – Esame Ce (UE) del tipo, necessario per la stesura dell'offerta comprensiva della dichiarazione scritta che il fabbricante non ha presentato identica domanda ad altro organismo Notificato.

Kiwa Cermet, dopo aver verificato la completezza delle informazioni riportate sul MOD-01b GAS, la disponibilità dei mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione e di avere la competenza e la capacità per eseguirla, elabora un'offerta dettagliando la procedura, i costi e menzionando la norma tecnica EN o altro metodo applicabile e la invia al fabbricante allegando il presente Regolamento, il Regolamento Kiwa per la Certificazione e i Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia.

In caso di accettazione dell'offerta, il fabbricante invia a Kiwa Cermet l'offerta, accettata e firmata da un Legale Rappresentante o da un suo delegato, che rappresenta il contratto che regolerà i rapporti tra la propria Azienda e Kiwa Cermet, confermando così di aver letto, compreso ed accettato, come condizione vincolante, il presente Regolamento, il Regolamento Kiwa per la Certificazione e i Termini e Condizioni Generali Kiwa Cermet Italia.

Nel caso l'offerta sia ritornata modificata da parte del fabbricante Kiwa chiederà ulteriori chiarimenti prima di attivare l'iter di certificazione.

2.3 Pianificazione delle attività

Nel caso che l'attività riguardi l'Esame CE/(UE) del Tipo, viene pianificata la data per l'effettuazione delle prove e viene richiesto al fabbricante la disponibilità, in tempo utile, dei prodotti oggetto della certificazione. Tali prodotti devono essere scelti dal fabbricante in modo che siano rappresentativi della produzione prevista.

2.4 Svolgimento dell'esame CE/(UE) del Tipo

Le valutazioni tecniche e le prove inerenti all'esame CE/(UE) di Tipo possono essere condotte con riferimento alle Norme Tecniche EN applicabili, armonizzate con il Regolamento e le Direttive, alle norme tecniche che rappresentino l'attuale "stato dell'arte" per la verifica di conformità dei prodotti o sulla base di requisiti definiti in altro documento.

I prodotti e apparecchi utilizzati per i test sono selezionati dal fabbricante e devono essere rappresentativi della produzione prevista.

I test afferenti ai requisiti essenziali relativi agli aspetti gas (ad esclusione quindi dei pericoli di natura elettrica ed elettromagnetica) possono essere eseguiti:

- a) Da laboratori appartenenti a Kiwa Cermet
- b) Dal fabbricante stesso, sotto la responsabilità di Kiwa Cermet, se il laboratorio dove vengono svolti i test opera in conformità alla ISO/IEC 17025 ed è riconosciuto da Kiwa Cermet secondo la procedura interna di Kiwa Cermet;
- c) Da un laboratorio terzo che abbia l'accreditamento ISO/IEC 17025 da parte di un Ente d'accreditamento riconosciuto EA/ILAC per le specifiche prove da effettuare e che sia o appartenente ad un organismo notificato GAR e/o BED oppure sia stato riconosciuto da parte di Kiwa Cermet secondo la procedura Kiwa PG VAL-LAB-09 lter riconoscimento;
- d) Da un laboratorio terzo non accreditato ISO/IEC 17025 per la specifica prova da eseguire, ma che sia in grado di operare in conformità alla norma ISO/IEC 17025 e che sia stato riconosciuto da parte di Kiwa Cermet secondo la procedura interna.

I test relativi ai pericoli di natura elettrica ed elettromagnetica possono essere eseguiti, oltre che dai soggetti sopra indicati, anche da un laboratorio terzo che sia riconosciuto nel circuito internazionale IECEE come CBTL.

La conduzione dei test deve avvenire sulla base delle specifiche istruzioni operative disponibili in laboratorio ed in conformità alle norme tecniche applicabili. Il personale incaricato alla conduzione dei test deve possedere l'idonea qualifica.

In caso di esito negativo dei test effettuati, o rilevate NC sul prodotto stesso, ne sarà data comunicazione al cliente affinché possa richiedere la restituzione del prodotto, al fine di intraprendere le idonee azioni correttive (modifica del prodotto, chiusura del progetto)

I test inerenti all'esame CE/(UE) di Tipo hanno lo scopo di dimostrare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali del Regolamento e delle Direttive sopra citate. A dimostrazione dello svolgimento dell'Esame CE/(UE) di Tipo dovrà essere redatto da parte di Kiwa Cermet un report tecnico, comprendente i test effettuati sul campione rappresentativo, in cui sia chiaramente descritto, tra l'altro, il campione testato, i test effettuati, le attrezzature utilizzate ed i risultati ottenuti.

2.5 Decisione di Certificazione e emissione del certificato di esame CE/(UE) del Tipo

Sulla base degli esiti positivi dei test effettuati, viene emesso da Kiwa Cermet un certificato di esame CE/(UE) del Tipo, inerente la famiglia di prodotti rappresentati dal campione testato.

Il certificato di esame CE/(UE) del Tipo deve essere redatto con riferimento al Regolamento GAR e/o alla direttiva BED.

3. ATTIVITÀ PERIODICA DI SORVEGLIANZA

Scopo dell'attività di sorveglianza è la verifica del mantenimento dei requisiti di conformità, da parte dei prodotti per i quali è già stato emesso un certificato di esame CE/(UE) del Tipo.

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di controllo della produzione (e/o sistema di gestione della qualità) e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche risultanti dall'esame CE/(UE) di Tipo. Il sistema di controllo della produzione (e/o sistema di gestione della qualità) deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni. Il Fabbricante deve effettuare dei controlli per monitorare la conformità del prodotto.

Kiwa Cermet effettua controlli annuali periodici per effettuare verifiche e controlli sui prodotti in magazzino e/o accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

Per quanto riguarda il Modulo D è prevista l'attività di audit anche presso i distributori che operano in qualità di fabbricante.

3.1 Offerta e ricezione ordine fabbricante

Il fabbricante che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di quotazione a Kiwa Cermet che gli fornisce il 'MOD-01a GAS Questionario Informativo – Sorveglianza' necessario per la stesura dell'offerta.

Kiwa Cermet dopo aver verificato la completezza delle informazioni riportate sul MOD-01a GAS, la disponibilità dei mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione e di avere la competenza e la capacità per eseguirla, emette un'offerta per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza periodica presso il sito produttivo. Tale offerta può essere:

- Inclusa nell'offerta già emessa per lo svolgimento dell'Esame CE/(UE) di Tipo;
- Emessa successivamente allo svolgimento da parte di Kiwa Cermet o di altro Ente Accreditato dell'Esame CE/(UE) di Tipo;
- Emessa, su richiesta del fabbricante, solo per l'attività di sorveglianza periodica.

In offerta è necessario indicare quali delle seguenti modalità, di svolgimento dell'attività di sorveglianza, è stata scelta dal fabbricante:

- a. (Reg. (UE) 2016/426 All. III Mod. C2 - (Dir. 92/42/CEE) All. IV Mod. "C"
- b. (Reg. (UE) 2016/426 All. III Mod. D –(Dir. 92/42/CEE) All. IV modulo "D"
- c. (Reg. (UE) 2016/426 All. III Mod. E - (Dir. 92/42/CEE) All. IV modulo "E"

Per quanto riguarda i moduli D ed E il calcolo dei gg/uomo di audit si effettua tenendo in considerazione anche i requisiti previsti dal documento IAF-MD5 QMS EMS Audit Duration anche nel caso in cui il fabbricante possieda una certificazione ISO 9001 rilasciata da un Ente Accreditato in ambito MLA o da Kiwa Cermet stessa.

Il fabbricante deve confermare l'ordine controfirmando l'offerta emessa da Kiwa Cermet.

3.2 Stipula Surveillance Agreement

Successivamente alla conferma dell'offerta emessa da Kiwa Cermet, si procede alla stipula del Surveillance Agreement con il fabbricante (oppure all'aggiornamento di un Surveillance Agreement già esistente), dove sono definite, tra l'altro, le condizioni economiche per lo svolgimento dell'attività, indicati i limiti di validità ed i diritti e doveri di entrambe le parti, riportato, in allegato al Surveillance Agreement stesso l'elenco completo dei prodotti sotto sorveglianza, nonché indicata una delle modalità, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza, riportate al punto precedente.

Il Surveillance Agreement deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

3.3 Pianificazione e svolgimento attività di prima sorveglianza

Successivamente alla regolamentazione contrattuale dell'attività, Kiwa Cermet procede alla pianificazione dell'attività di prima sorveglianza (*certificazione iniziale*), comunicando al fabbricante date e luoghi previsti per l'audit.

L'Azienda è altresì tenuta a garantire l'eventuale accesso agli ispettori dell'Organismo di Accreditamento e all'autorità Notificante per l'esecuzione delle verifiche in accompagnamento agli ispettori Kiwa Cermet.

Kiwa Cermet invia il piano di audit al fabbricante, con un preavviso minimo di 3 giorni, comunicando i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, il fabbricante può chiederne la sostituzione entro tre giorni lavorativi, di un membro o dell'intero Gruppo di Audit motivandone le ragioni.

L'attività di sorveglianza, da parte del gruppo di verifica Kiwa Cermet, viene svolta sulla base della modalità indicata in contratto e scelta dal fabbricante tra quelle (n. 3) indicate al precedente punto 3.1.

Il fabbricante deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di Kiwa Cermet al fine di consentire all'auditor Kiwa Cermet, se richiesto, di prelevare i campioni da inviare al laboratorio per le prove di riscontro sul prodotto.

Il fabbricante deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti agli Esami CE/(UE) di Tipo, al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Il Resp. del gruppo di audit/gruppo di audit Kiwa Cermet, a seconda della modalità di sorveglianza richiesta dal fabbricante, può:

- Esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali enunciati nel Regolamento e nelle direttive.
- Accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi un sistema di qualità della produzione, il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del Tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel Regolamento e nelle Direttive;
- Accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi un sistema di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove.

Per quanto riguarda i moduli D ed E l'attività di prima sorveglianza (*audit iniziale*) per l'approvazione del SGQ si basa sui requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e prevede un audit strutturato in 2 fasi: Stadio1 e Stadio2.

Il Resp. del Gruppo di Audit redige il/i report dell'audit di sorveglianza, consegna copie dei rapporti di non conformità e delle osservazioni al fabbricante, avendo cura di raccogliergli la firma per le parti di competenza, trattenendo per sé gli originali. Se richiesto da Kiwa Cermet si può procedere al campionamento di un apparecchio da testare presso il laboratorio di Kiwa Cermet redigendo un apposito verbale di campionamento.

L'audit di sorveglianza può concludersi con esito positivo oppure in attesa delle azioni correttive di eventuali Non Conformità rilevate. Eventuali Osservazioni non correttamente gestite potrebbero rappresentare motivo di Non Conformità nelle successive visite.

Kiwa Cermet esamina la documentazione di audit prodotta dal Resp. del Gruppo di Audit, il risultato dei test di laboratorio e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di Conformità al Tipo che ha validità triennale.

Per tutte le NC rilasciate, l'azione correttiva deve essere approvata dal Resp. del Gruppo di Audit mentre per le NC Maggiori si deve avere evidenza dell'implementazione del trattamento.

Se la decisione finale di Kiwa Cermet differisce da quanto proposto dal Resp. del Gruppo di Audit, le motivazioni sono comunicate per iscritto al fabbricante.

La validità del certificato può essere verificata con richiesta al seguente indirizzo e-mail info@kiwa.it

3.4 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie ad eliminare le non conformità emerse durante le attività di sorveglianza, devono essere definite dal fabbricante e comunicate a Kiwa Cermet entro 20 giorni lavorativi dall'audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle "azioni correttive proposte/attuate" indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione.

Ogni modulo dovrà essere firmato dal Rappresentante del fabbricante.

Il Resp. del Gruppo di Audit valuta le azioni correttive proposte e, nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

L'esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza ed approvato dal Resp. del Gruppo di Audit.

L'effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal Resp. del Gruppo di Audit nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC Maggiori la valutazione avverrà tramite un audit addizionale.

3.5 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso delle attività di sorveglianza è classificata come segue:

- **Non conformità maggiore:** è considerata una Non Conformità che pregiudica l'efficacia del prodotto e riguarda:
 - Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive;
 - Mancato adempimento a requisiti di legge applicabili allo scopo di certificazione.

La presenza di una o più non conformità maggiori, se non corrette nel tempo prestabilito, possono comportare il mancato rilascio della certificazione o la sua sospensione.

- **Non conformità minore:** non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di norma, non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di certificazione e/o del contratto stipulato con Kiwa Cermet.

Più non conformità minori, inerenti a uno stesso requisito, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

- **Elemento di Miglioramento/Osservazione:** quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia delle soluzioni adottate dal cliente, per raggiungere la conformità ai requisiti e prevenire deviazioni.

4. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 Generalità

In accordo ai requisiti del Regolamento e delle Direttive, il fabbricante per poter immettere sul mercato il proprio prodotto deve apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, dopo aver stipulato un contratto di sorveglianza con un Organismo Notificato (Kiwa Cermet) per il controllo del mantenimento dei requisiti di conformità del prodotto.

4.2 Audit sorveglianza

L'audit di sorveglianza sarà condotto c/o il fabbricante con frequenza "random", considerando un intervallo variabile tra 9 mesi e un anno, per i Moduli C, C2 (GAR) e con frequenza annuale periodica per i Moduli D ed E e sarà eseguito con le stesse modalità definite al § 3.3; Kiwa Cermet si riserva il diritto di eseguire questi audit senza preavviso.

Per i moduli C e C2 (GAR) nel caso in cui vi siano prolungati periodi di assenza di attività produttiva si può comunque eseguire la sorveglianza verificando i prodotti giacenti in magazzino, in assenza di questi il fabbricante può chiedere una proroga inviando una richiesta scritta, firmata da un Rappresentante dell'Azienda, che ne giustifica i motivi;

questa verrà valutata dal Direttore Tecnico che la può concedere per un massimo di 3 mesi dalla data dell'audit scadenzato.

Il numero dei prodotti che saranno campionati da Kiwa Cermet sarà calcolato in funzione tipologie e della produzione totale annua.

Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili al fabbricante, deve essere comunicato a Kiwa Cermet almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturato il 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte del fabbricante.

4.3 Conferma di Certificazione

Kiwa Cermet esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza, confermando la validità della certificazione in caso di valutazione positiva controfirmando il rapporto di audit.

É facoltà di Kiwa Cermet predisporre eventuali sorveglianze straordinarie presso il fabbricante, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per verificare la puntuale adozione di un'azione correttiva, a seguito di una NC maggiore emersa durante l'audit periodico.

Per le NC maggiori il fabbricante deve attivare tempestivamente delle azioni, approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit che dovranno essere implementate entro un tempo massimo di 2 mesi, prima di immettere nuovamente sul mercato dei prodotti oggetto del rilievo prevedendo un eventuale richiamo di quelli già distribuiti.

Eventuali richieste di proroga motivate per i tempi di implementazione dovranno essere approvate da Kiwa Cermet.

Per le NC minori l'azione correttiva e i tempi di attuazione proposti dal fabbricante, ed inviati a Kiwa Cermet entro 20 gg lavorativi, devono essere approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit.

4.4 Audit straordinari

Kiwa Cermet si riserva il diritto, motivato per iscritto al fabbricante, di effettuare audit straordinari relativi al prodotto certificato per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, per richieste emerse in fase di rilascio del certificato, ecc. I costi delle suddette attività di audit sono a carico del fabbricante.

5. CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO O DI UN UNICO ESEMPLARE (Regolamento (UE) 2016/426)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 è possibile la certificazione UE dei prodotti, con riferimento a tale Regolamento, senza effettuare l'attività di sorveglianza periodica da parte di un Organismo Notificato se, sotto determinate condizioni, i prodotti sono realizzati in lotti ben definiti e limitati, oppure realizzati in esemplare unico.

5.1. Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

Decisione di Certificazione ed emissione del certificato.

Ai sensi dell'Allegato III –Modulo F, Kiwa Cermet effettua gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli apparecchi o degli accessori al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti del presente regolamento. Il fabbricante sceglie se effettuare gli esami e le prove per verificare la conformità ai requisiti pertinenti degli apparecchi o degli accessori ai sensi del punto 5.4 — cioè esaminando e provando ciascun apparecchio o accessorio — o ai sensi del punto 5.5 — cioè esaminando e provando gli apparecchi o gli accessori su base statistica.

In seguito alla valutazione positiva dei report di prova, per i lotti accettati, Kiwa Cermet appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.

5.2. Modulo G: Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare

Decisione di Certificazione ed emissione del certificato.

Ai sensi dell'Allegato III –Modulo G, la conformità basata sulla verifica di un unico esemplare è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.5, del Regolamento (GAR), e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'apparecchio o l'accessorio interessato, al quale è stato applicato il punto 6.4, del Regolamento (GAR), è conforme ai requisiti del presente regolamento a esso applicabili. 31.3.2016 L 81/141 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

Kiwa Cermet esamina l'apparecchio ed effettua o fa effettuare le prove del caso, tenendo conto dei documenti progettuali del prodotto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali del presente Regolamento.

In seguito alla valutazione positiva dei report di prova, Kiwa Cermet appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

6. MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE

6.1. Estensione e/o modifiche del rapporto di prova

Nel caso il fabbricante chieda un'estensione e/o modifica del report di prova, in quanto sono state apportate modifiche o introdotte estensioni alle famiglie di prodotti già testati, Kiwa Cermet emetterà una nuova offerta.

A secondo della estensione/modifica richiesta, Kiwa Cermet potrà effettuare test integrativi o, nel caso di modifiche trascurabili del prodotto, procedere ad un aggiornamento del rapporto di prova sulla base alle necessarie evidenze documentali.

In caso di estensioni di famiglie o introduzioni di nuove denominazioni, Kiwa Cermet emetterà un nuovo certificato di Esame CE di Tipo e procederà all'aggiornamento del contratto di sorveglianza in essere, aggiornando l'elenco dei prodotti sotto sorveglianza e predisponendo, se necessario, una visita di sorveglianza straordinaria.

6.2. Estensione del rapporto di prova ad una azienda terza

Qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati a una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tali prodotti con il nome del fabbricante "b", quest'ultima azienda (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) potrà richiedere di essere inserita nel rapporto di prova originale, o di avere un rapporto di prova a proprio nome.

Al fine di adempiere a questa richiesta è comunque necessario che venga stipulato in forma scritta un apposito accordo tra l'azienda "a" e l'azienda "b" in modo da regolamentare chiaramente i rapporti che intercorrono tra i due soggetti. In particolare, in tale accordo, dovrà essere specificato che tutta la documentazione tecnica ed i rapporti di prova in possesso dell'azienda "a", a supporto delle verifiche di conformità dei prodotti certificati, sono nella piena disponibilità dell'azienda "b" la quale dovrà anche riconoscere l'applicabilità di tale documentazione ai prodotti certificati. Inoltre in tale accordo dovrà essere indicato che la certificazione di "b" decade nel caso venga meno la certificazione di "a".

L'estensione del rapporto di prova originale, o l'emissione di un nuovo rapporto di prova, potrà essere eseguito senza procedere ad ulteriori test (solo sulla base della documentazione tecnica presentata) solo alla condizione che il prodotto non subisca nessuna modifica rispetto al campione testato in origine.

Sulla base di tale documentazione sarà emesso un certificato di Esame CE di Tipo inerente i prodotti commercializzati dalla ditta terza.

6.3. Estensione della certificazione ad una azienda terza

Qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati a una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tali prodotti con il nome dell'azienda "b", quest'ultima azienda potrà richiedere la certificazione a proprio nome seguendo l'iter di cui ai paragrafi precedenti.

Al fine della certificazione CE, nel caso in cui tutto il processo produttivo fosse svolto presso l'azienda "a", senza che il prodotto certificato subisca modifiche e/o alterazioni, si potranno utilizzare (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) la documentazione tecnica ed i report delle visite ispettive effettuate presso l'azienda "a".

Anche in questo caso si applica quanto specificato al punto precedente in merito all'accordo da stipulare tra le parti. In aggiunta a quanto sopra specificato, in tale accordo dovrà essere indicato che l'azienda "b" sia messa al corrente di tutti gli aspetti legati al processo di fabbricazione e/o al sistema di qualità per la garanzia di conformità degli apparecchi e che la certificazione di "b" decade nel caso venga meno la certificazione di "a"; l'Azienda "b" deve mettere al corrente l'Azienda "a" di eventuali reclami inerenti i prodotti certificati.

Per quanto riguarda il Modulo D è prevista l'attività di audit anche presso l'Azienda "b"

6.4. Modifiche normative e/o ai requisiti della certificazione

Kiwa Cermet si aggiorna sui progressi tecnologici generalmente riconosciuti come stato dell'arte indicanti se il tipo omologato può cessare di essere conforme ai requisiti applicabili al Regolamento 2016/426 (GAR) e decide se tali progressi richiedano ulteriori approfondimenti. In tal caso, Kiwa Cermet ne informa il fabbricante.

È comunque onere del fabbricante verificare che i propri rapporti di prova siano aggiornati all'ultima versione disponibile della norma applicata e/o che siano, dal punto di vista tecnico, allo stesso livello dello "stato dell'arte", al fine di garantire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali del Regolamento e delle Direttive.

7. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del cliente.

Le decisioni in merito sono prese da Kiwa Cermet con le stesse modalità seguite per il rilascio della certificazione al § 2.4, 3.3; il provvedimento di sospensione ha una validità temporale definita e stabilisce le condizioni alle quali tale sospensione può essere revocata.

La comunicazione inerente viene inviata al fabbricante con lettera raccomandata A/R o posta certificata - comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Cermet o dall'Autorità Competente) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura CE e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa Cermet in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Cermet per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di prodotto per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Cermet.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante (o mandatario) perde il diritto di utilizzo della marcatura CE e del certificato, Kiwa Cermet informa il fabbricante che il prodotto non può più essere immesso sul mercato con la marcatura CE e provvederà ad informare gli altri Organismi Notificati.

Kiwa Cermet sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione della certificazione si riserva il diritto di richiedere l'elenco delle giacenze presenti in magazzino, dei prodotti coperti da certificazione, alla data della decisione di sospensione/revoca/riduzione.

Nel caso di sospensione o revoca legate a criticità specifiche sui prodotti già immessi sul mercato, Kiwa Cermet provvederà ad informare le competenti Autorità di Vigilanza del Mercato (come definite ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 765/2008, richiamato dall'art. 36 del GAR) al fine di dar seguito a quanto prescritto dall'art. 37 del GAR "procedura a livello nazionale per gli apparecchi e gli accessori che presentano rischi".

In caso di revoca, il fabbricante (o mandatario) potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

8. RISERVATEZZA

Kiwa Cermet assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, coinvolto nell'iter certificativo, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, tale vincolo di riservatezza è assicurato applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento e alle vigenti disposizioni di legge.

A tale riguardo Kiwa Cermet provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.

Questo vincolo viene meno di fronte all'obbligo di Kiwa Cermet di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni.

9. PUBBLICITÀ

Il fabbricante, una volta ottenuto il certificato di Esame CE (UE) del Tipo, ha il diritto di rendere pubblica la notizia per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso il fabbricante deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione.

10. USO DEL MARCHIO, DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E DELLA MARCATURA CE

10.1. Uso Marchio certificazione e loghi

10.1.1 Uso della Marcatura CE

L'uso della Marcatura CE è regolamentato dal Reg. (UE) n° 2016/426 § (6) e dalla Direttiva 92/42 CEE Allegato I

10.1.2 Uso del logo Kiwa

L'utilizzo del logo Kiwa è facoltativo; tuttavia, qualora l'Azienda desideri avvalersi di tale facoltà, il presente regolamento è vincolante.

Nell'utilizzo del marchio di certificazione il cliente deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel "Regolamento Kiwa per la Certificazione" e quelle di seguito riportate.

Al logo "Kiwa Certified NB 0476"

va aggiunto il seguente riferimento normativo di pertinenza:

- Regolamento (UE) 2016/426
- Direttiva 92/42/CEE

I colori del logo sono:

- Nero
- Kiwa Bleu (Pantone 300).



Il logo deve essere utilizzato in maniera tale che sia visibile per intero e non solo una parte del pittogramma. Non sono consentite eventuali o ulteriori aggiunte ai pittogrammi riportati in figura.


Le dimensioni del logo Kiwa possono essere aumentate o diminuite uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni e purché le scritte rimangano leggibili.

Il logo può essere utilizzato, in riferimento ai soli prodotti oggetto di sorveglianza periodica FPC da parte di Kiwa Cermet, su carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale. Non può essere utilizzato in modo ingannevole e che possa essere interpretato come una certificazione di sistema o riferito ad altri prodotti non testati da Kiwa Cermet.

Kiwa Cermet si riserva di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine qualora il logo sia stato utilizzato in modo non conforme agli accordi contrattuali e/o in modo da portare discredito all'immagine di Kiwa Cermet.

10.1.3 Uso del logo Accredia in abbinamento al logo Kiwa

Il marchio di certificazione può essere utilizzato solo per le attività di certificazione sottoposte al controllo dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA. I due marchi, marchio dell'Organismo di Accreditamento (OdA) e marchio Kiwa Cermet, devono essere utilizzati esclusivamente in maniera combinata. La figura mostra un esempio di applicazione. L'altezza minima indicata andrà rapportata al valore di "M" per mantenere proporzionati i marchi.



L'uso del marchio dell'Organismo di accreditamento ACCREDIA è regolato dal regolamento ACCREDIA RG 09, (consultabile o scaricabile dal sito www.accredia.it), per quanto non specificato nel presente documento o nel Regolamento Kiwa per la Certificazione, o in caso di conflitto con gli stessi, il RG 09 ha la prevalenza.

10.2. Uso scorretto della certificazione, del certificato e della Marcatura CE

Oltre quanto indicato nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* valgono le regole indicate di seguito.

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo dei prodotti oggetto di certificazione.

È scorretto l'uso della marcatura CE quando questa venga applicata su prodotti:

- con domanda di certificazione non ancora presentata o con domanda di certificazione rifiutata;
- non conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- il cui certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;
- per i quali il fabbricante (o mandatario) non abbia attuato modifiche richieste da parte di Kiwa Cermet.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato, della marcatura CE, Kiwa Cermet può revocare al fabbricante (o mandatario) il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Nei casi più gravi (es. marcatura indebita) Kiwa Cermet informa anche la Procura della Repubblica.

11. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

11.1 Reclami

Il fabbricante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Cermet.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli auditor dell'Organismo.

Kiwa Cermet provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo; la valutazione e l'eventuale approvazione sono eseguite da personale non coinvolto nel processo oggetto del reclamo.

Per garantire imparzialità, tutti i reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Cermet stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

11.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Cermet può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Cermet (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Cermet entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

Kiwa Cermet fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it

11.3 Contenziosi

Qualsiasi controversia tra il Cliente e Kiwa Cermet, sarà gestita come previsto all'art. 18 comma 1 dei *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi*.

12. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Cermet può recedere liberamente dal contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Cermet comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Cermet gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In particolare, per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenzato e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Cermet provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Cermet si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Cermet.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.

14. CONTROLLI MINIMI A CARICO DEL FABBRICANTE

14.1 Apparecchi a gas:

Test <i>Tipo di controllo</i>	Frequency/ <i>Frequenza</i>
Gas soundness/ <i>Tenuta circuito gas</i>	100%
Flow rate / <i>Portata termica</i>	100%
Burner ignition/ <i>Accensione</i>	100%
Visual appearance flame/ <i>Controllo visivo fiamma</i>	100%
Burner x lighting / <i>Accensione bruciatore</i>	100%
Earth continuity/ <i>Continuità di terra</i>	100%
High voltage / <i>Rigidità dielettrica</i>	100%
Insulation resistance/ <i>Resistenza isolamento</i>	100%
Flame supervision device/ <i>Dispositivo controllo fiamma</i>	100%
Combustion / <i>Combustione</i>	S
Surface temperature/ <i>temperature superficiali</i>	S
Thermostat/ <i>Termostati</i>	S
Pressure limit switches/ <i>Pressostati limite</i>	100%
Fan operation/ <i>Funzionamento ventilatore</i>	100%
Combustion circuit soundness/ <i>Tenuta circuito combustione</i>	S
Flue gas spillage/ <i>Fughe gas incombusti</i>	S
Thermal down draught diverter/ <i>Cappa rompi tiraggio</i>	S
CO ₂ detection device/ <i>Dispositivo controllo CO₂</i>	S
Water circuit soundness/ <i>tenuta circuito acqua</i>	100%
Electric control safety/ <i>Controlli elettrici sicurezza</i>	100%
Temperature limits (switches)/ <i>Termostati limite temperatura</i>	S
Efficiency/ <i>Rendimento</i>	S

100% = test effettuati su ogni prodotto marcato CE

S = test effettuati su regolare base statistica, giornaliera, settimanale, ecc. a discrezione del fabbricante

14.2 Componenti apparecchi a gas:

Controls/ Controlli	Gas soundness/ Tenuta gas	Functional safety/ Sicurezza funzionale	Electrical safety/ Sicurezza elettrica
Gas valve, cocks/ <i>valvole gas, rubinetti</i>	100%	100%	100%
Electr. Temperature controllers/ <i>Controlli elettrici temperatura</i>	N/A	100%	100%
Mechanical (gas) temperature controllers/ <i>controlli meccanici temperatura (gas)</i>	100%	100%	100%
Air flow and pressure levels controllers/ <i>flussimetri e pressostati aria</i>	N/A	100%	100%
Gas pressure switches/ <i>pressostati gas</i>	100%	100%	100%
Igniters, sensors/ <i>Dispositivi accensione, sensori</i>	N/A	100%	100%
Safety electronics/ <i>dispositivi sicurezza elettronici</i>	N/A	100%	100%